

OGGETTO: RICONOSCIMENTO D.F.B. DERIVANTE DA DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL 19.01.2024 DISPOSTO DAL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI PESARO PER CTU NELLA CAUSA R.G.N. 1067/2022-CONT.16/22 (Art.194 comma 1 lettera a) TUEL 267/2000) - I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto di liquidazione del 19.01.2024 emesso dal Tribunale di Pesaro nella causa R.G.N.1067/2022 contro il Comune di Fano con il quale viene quantificato l'onorario dell'Ingegnere incaricato per la prestazione di CTU nella causa contro il Comune di Fano depositato in atti del Servizio "Gestione Amministrativa dell'Avvocatura Comunale" ed inviata con PEC, per ogni utile e completa consultazione, ai Consiglieri Comunali fermo restando l'obbligo degli stessi di non divulgazione a terzi;

RILEVATO che, per il rispetto delle disposizioni sulla PRIVACY ed al fine di ridurre gli adempimenti formali, il decreto di liquidazione di cui sopra non è allegato al presente atto per evitare la correlata pubblicazione della stessa in potenziale lesione dei diritti di terzi;

DATO ATTO che il Comune di Fano, giusto provvedimento del Gab. Sindaco N.1355 del 17.06.2022 ,veniva difeso dall' Avv. Federico Romoli;

DATO ATTO che si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 194, comma 1) lett.a) del D.lgs.N.267/00, al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma onnicomprensiva di €. 18.309,31 per le spese relative all'espletamento dell'attività di CTU liquidate dal Giudice del Tribunale di Pesaro nel procedimento R.G.N.1067/2022;

RILEVATO che l'Ingegnere incaricato all'espletamento dell'attività di CTU con pec del 22.01.2024 trasmetteva la quantificazione del dovuto in ossequio al decreto di liquidazione di cui sopra, facendone carico a tutte le parti costituite, in solido tra loro, la somma complessiva, a saldo per la prestazione svolta, di **€18.309,31** (quota di spettanza -50%- al Comune di Fano);

DATO ATTO altresì che il Comune di Fano procederà alla ottemperanza del disposto sopracitato anche al fine di non incorrere in ulteriori aggravii per l'Ente;

RICHIAMATE le LINEE GUIDA della Corte Conti Marche sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio a firma del Procuratore Generale presso la sezione giurisdizionale degli Enti Locali del 03/08/2017 in atti Ente con P.G. 56172 del 10/08/2017;

VISTA l'allegata relazione del Dirigente del "Gabinetto del Sindaco" del 11.03.2024 P.G.24443 redatta ai sensi delle LINEE GUIDA sopracitate (All.1);

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 213 del 20.12.2023 con oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.471 del 15.11.2023) – I.E.”

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 214 del 20.12.2023 con oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E. “

VISTA la delibera di Giunta n. 5 del 18.01.2024 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024-2026;"

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06.03.2024 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026"

VISTI i principi relativi alla "Contabilità Finanziaria" (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011) punto 5.2.3 lettera h) afferenti i "debiti fuori bilancio";

DATO ATTO che, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della Delibera del Consiglio Comunale non è quello di riconoscere la "legittimità del debito", che di per sé già esiste in virtù della decisione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione all'organo consiliare dell'ente. Pertanto l'atto deliberativo consiliare costituisce lo strumento attraverso cui viene ricondotto al "sistema di bilancio" un fenomeno di rilevanza finanziario (debito da sentenza) che è maturato all'esterno di esso. La necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare risulta comunque necessaria anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte. Ciò nella considerazione che le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio Comunale non sono circoscritte alle scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività o procedimenti di spesa di natura vincolante ed obbligatoria. Ma la delibera di Consiglio Comunale svolge una ulteriore funzione: l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo del pagamento, con le conseguenziali ed eventuali responsabilità. Questa funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura Regionale della Corte dei Conti (art.23, comma 5, della legge N. 289/2002) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio. Dunque, la delibera consiliare svolge una duplice funzione: per un verso, tipicamente giuscontabilistica, finalizzata ad assicurare la tutela degli equilibri di bilancio; per altro, garantista, ai fini dell'accertamento dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile;

VISTA la delibera n. 27/2019 della **Sezione AUTONOMIE della Corte Conti** che ha formulato il seguente principio di diritto «***Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento***»;

RITENUTO doveroso assumere la presente deliberazione per poter provvedere con successivo provvedimento a liquidare le spese di CTU derivanti dal relativo dispositivo del Giudice del Tribunale di Pesaro nella causa R.G. N.1067/2022;

DATO ATTO

- che con decreto legge 29 gennaio 2024 è stata fissata la data delle prossime elezioni europee per i giorni 8 e 9 giugno 2024;
- in contemporanea alle elezioni europee si terrà il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario.

VISTO l'art.38 comma 5 TUEL secondo cui *I consigli durano in carica sino all'elezione dei*

nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.”

DATO ATTO che la pubblicazione del decreto di indizione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale viene effettuata dal Sindaco entro 45 giorni prima della data delle elezioni (art. 18, comma 1, DPR 16 maggio 1960, n. 570) e dunque il giorno 25/04/2024

CONSIDERATO che l'esistenza dei presupposti di indifferibilità e di urgenza degli atti da adottare dopo tale scadenza deve essere valutata caso per caso, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Ente che deriverebbe da un ritardo nel provvedere (si veda in proposito circolare Ministero Interno n. 2 del 7 dicembre 2006)

RITENUTO pertanto che il riconoscimento del presente debito fuori bilancio debba considerarsi prudenzialmente urgente ed improrogabile ai sensi dell'art.38, comma n.5 del TUEL -al fine di non incorrere in procedure esecutive e pertanto in aggravii e maggiori spese per l'ente- tenuto conto del beneficio temporale di cui allo "*spatium deliberandi*" concesso alla p.a. per l'adempimento spontaneo dall'art.14 del D.L.n.669/1996 che può non essere congruo rispetto all'avvio della nuova consiliatura; (infatti la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia -e pluribus Cass. Sez. III, 22.5.2007, n. 11877- ai sensi dell'art.474 del c.p.c.);

VISTA la proposta di deliberazione sottoscritta dal Sindaco Massimo Seri in data 18.04.2024;

VISTO il verbale n. 17 del 12.03.2024 dell'Organo di Revisione (All.2) rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1), lett. b) n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il verbale n. della Commissione IV[^] in data _____;

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147**bis** del D.Lgs. n.267/00 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente per le spese liquidate nel decreto di liquidazione del Giudice del Tribunale di Pesaro nella causa R.G.N.1067/2022 quantificate in €**18.309,31** (quota di spettanza - 50%- al Comune di Fano);

ATTESTATO il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici- a norma dell'art. 54 del D.Lgs. N. 165/2001 - di cui al D.P.R. N. 62/2013 integrato con Deliberazione della Giunta Comunale N. 503 del 30.12.2013;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione digitale della presente deliberazione, il Dirigente responsabile del servizio interessato/R.P. attesta ai sensi dell'art.46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTA la L. N.241/1990;
VISTO il D.LGS.N.267/00;
VISTO il D.LGS.N.165/2001;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali":

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA** del Dirigente responsabile del "Gabinetto del Sindaco" Dott. Pietro Celani in data 18.04.2024, favorevole;

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** della Dirigente dei Servizi Finanziari Dott.ssa Daniela Mantoni in data 18.04.2024, favorevole.

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI:

VOTANTI:

VOTI FAVOREVOLI:

VOTI CONTRARI:

ASTENUTI:

PRESENTI NON VOTANTI:

DELIBERA

1. di PRENDERE ATTO del dispositivo del Giudice del Tribunale di Pesaro;

2. di RICONOSCERE per i motivi in premessa citati, il debito fuori bilancio relativo all'onorario liquidato per la prestazione di CTU nel procedimento R.G.N.1067/2022 ai sensi e per gli effetti dell'art.194, comma 1[^] lett a) del D. Lgs.n. 267/00 per l'importo complessivo di **€.18.309,31** (quota di spettanza -50%-al Comune di Fano) ;

3. di IMPUTARE la spesa di **€.18.309,31** CAP. 0111.13.470 del Bilancio di Previsione Anno 2024;

4. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Dirigente del "Gabinetto del Sindaco" Dott. Pietro Celani;

5. di DARE ATTO che il dirigente responsabile del procedimento provvederà con proprio/i provvedimento/i ad impegnare e liquidare la suddetta somma in favore del/i creditore/i secondo quanto stabilito nella suddetta sentenza e riportati nella nota PG10690 del 01.02.2024 in atti d'ufficio;

6. di DARE MANDATO al SEGRETARIO GENERALE di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Marche ai sensi dell'art.23, comma 5) della Legge n.289/2002 in conformità alle LINEE GUIDA citate in premessa sulla base dell'allegata relazione del Dirigente del "GABINETTO DEL SINDACO" quale responsabile del presente procedimento;

7. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio nonchè sul

sito istituzionale del Comune di Fano nell'ambito della rubrica "Servizi in evidenza" - "Archivio delibere atti";

8. di DARE ATTO che costituiscono allegati alla presente deliberazione i seguenti documenti:

- 1) Nota relazione del 11.03.2024 P.G. 24443 del Dirigente del "Gabinetto del Sindaco"(All.1);
- 2) Verbale n. 17 del 12.03.2024 dell'Organo di Revisione (All.2).

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dalla Presidente sono i seguenti:

PRESENTI:

VOTANTI:

VOTI FAVOREVOLI:

VOTI CONTRARI:

ASTENUTI:

PRESENTI NON VOTANTI:

DELIBERA

di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4[^] del D. Lgs. n.267/2000 al fine di procedere con tempestività alla liquidazione di quanto dovuto senza incorrere in maggiori spese.